

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA
NELL'ACADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA (SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE AFAM110 - PROGETTAZIONE
GRAFICA)

LA DIRETTRICE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato *"portale unico del reclutamento"*, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *"Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";

VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTA l'offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

VISTO il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO l'avviso MUR n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, nonché gli elenchi A e B derivanti dalla statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

VISTO il Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 1471, di ampliamento dell'organico delle Istituzioni neostatali con il relativo budget assunzionale;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam;

VERIFICATO che ad oggi risulta un posto da docente di prima fascia vacante;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 marzo 2024 prot. n. 820 avente ad oggetto "ampliamento dell'organico dell'accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"";

CONSIDERATA l'assenza di candidati nelle graduatorie nazionali;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 83/2024 AFAM prot. 3367 del 5 dicembre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 20 gennaio 2026;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

NELLE MORE dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare: AFAM 110 – Progettazione grafica.

| Codice | Settore artistico disciplinare | Declaratoria | Campi disciplinari |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| AFAM110 (ex ABPR19) | Progettazione grafica | <p>Il settore disciplinare comprende contenuti progettuali-teorici, metodi, saperi e ambiti di ricerca della progettazione grafica. Il progetto grafico (graphic design) è un'attività che unisce componenti tecniche e culturali volte al raggiungimento di finalità di comunicazione eterogenee. Le competenze interdisciplinari che confluiscono nell'attività di progettazione grafica sono declinate nella molteplicità degli ambiti applicativi e di ricerca del progetto grafico, operando in maniera trasversale rispetto agli stessi. Ambiti principali di applicazione sono la grafica di pubblica utilità, l'editoria, la pubblicità e gli strumenti analogici, digitali e interattivi per i settori pubblici e privati. Il settore include, inoltre, discipline quali progettazione grafica, layout e tecniche di visualizzazione, progettazione editoriale, progettazione tipografica, disegno di caratteri, progettazione grafica dell'immagine spaziando dall'identità visiva, all'editoria, al packaging e alla progettazione di interfacce, nonché allo sviluppo di sistemi di segnaletica e mappature di orientamento. Determina ambiti di insegnamento e ricerca specifici tra attività tecnica e intellettuale finalizzata alla progettazione di artefatti comunicativi culturali anche attraverso l'uso sperimentale di strumenti e metodi innovativi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione editoriale • Progettazione tipografica • Progettazione grafica dell'imballaggio |

2. La sede di servizio del posto (uno) messo a concorso di cui al comma 1 è presso l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia.
3. La graduatoria risultante dalla procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere utilizzata dall'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" anche per la copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.
4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

5. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
 - d) godimento di diritti civili e politici;
 - e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella qui di seguito riportata; per le lauree del vecchio ordinamento l'attinenza del titolo ai contenuti del settore disciplinare messo a concorso sarà verificata dalla commissione per ciascun candidato.

| | | |
|------------------------|-----------------------|--|
| AFAM110 (ex ABPR19) | Progettazione grafica | <ul style="list-style-type: none"> • Diploma Accademico di Secondo Livello in arti applicate (DASL06, DASL08) • LM-12 Design • Diploma di Secondo livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (DISL01, DISL02) |
|------------------------|-----------------------|--|

4. Per l'ammissione al concorso è, inoltre, richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

b) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025);

c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

8. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;

- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
9. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 - b) titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorriamento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente per via telematica e presentata previa registrazione o autenticazione con Identità Digitale a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alle ore **12 del giorno 28 febbraio 2026** sul portale del reclutamento inPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" all'indirizzo <https://www.abaperugia.org> e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

Per la partecipazione alla selezione viene previsto il contributo di euro 10,00 conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del d.P.R. 13 giugno 2023 n. 82 e dal Decreto Dirigenziale MUR n. 8218 del 06-06-2024. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando esclusivamente con le modalità indicate nel presente articolo. Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.

2. Nell'istanza di partecipazione va allegata:
 - attestazione pagamento contributo concorso € 10,00, da effettuarsi entro la scadenza del bando, tramite il seguente link pagoPA: <https://servizi1.isidata.net/GeneralUV/Login.aspx> (tipologia del versamento "Bando Progettazione grafica") inserendo in "Note" la seguente causale: "Contributo concorso Progettazione grafica - Cognome e Nome".
3. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>. Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità digitale (es.: SPID, CIE etc); il suddetto portale dispone di un servizio di assistenza di tipo informatico per la presentazione della domanda.

È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata all'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" mediante PEC (bandiabaperugia@pec.it).
5. L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore amministrativo dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" Avv. Domenico Ferrera.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2025.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono indicati nell'Allegato 3.
7. A pena di esclusione verranno presi in considerazione esclusivamente i titoli dichiarati tramite la presentazione degli allegati 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 2, 2/A e 2/B) e presentati per PEC: all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it entro le ore **12 del 28/02/ 2026** con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
8. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura

e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 7
Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.
5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", Piazza San Francesco al Prato n. 5 - 06124 Perugia (PG) e con modalità telematiche. Il giorno e l'ora del sorteggio saranno indicati con successivo avviso comprensivo di link per il video collegamento. La seduta pubblica sarà presieduta dal Direttore, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci". Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci".
6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.
7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Perugia. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.
9. La Commissione avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento

dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designera come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

| | |
|---|--|
| <p>Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (1° novembre 2017) e fino all'anno accademico 2024/2025 (31 ottobre 2025) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.</p> | <p>Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati</p> |
|---|--|

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.

| Servizio prestato in giorni | |
|-------------------------------|------------|
| Fino a 35 giorni | Punti 0,00 |
| Da 36 a 71 giorni | Punti 0,40 |
| Da 72 a 107 giorni | Punti 0,80 |
| Da 108 a 143 giorni | Punti 1,20 |
| Da 144 a 179 giorni | Punti 1,60 |
| Pari o superiore a 180 giorni | Punti 2,00 |

| Servizio prestato in ore | |
|----------------------------|------------|
| Fino a 24 ore | Punti 0,00 |
| Da 25 a 49 ore | Punti 0,40 |
| Da 50 a 74 ore | Punti 0,80 |
| Da 75 a 99 ore | Punti 1,20 |
| Da 100 a 124 ore | Punti 1,60 |
| Pari o superiore a 125 ore | Punti 2,00 |

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD o eventuale profilo differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.

| Servizio prestato in giorni | |
|-------------------------------|------------|
| Fino a 35 giorni | Punti 0,00 |
| Da 36 a 71 giorni | Punti 0,20 |
| Da 72 a 107 giorni | Punti 0,40 |
| Da 108 a 143 giorni | Punti 0,60 |
| Da 144 a 179 giorni | Punti 0,80 |
| Pari o superiore a 180 giorni | Punti 1,00 |

| Servizio prestato in ore | |
|----------------------------|------------|
| Fino a 24 ore | Punti 0,00 |
| Da 25 a 49 ore | Punti 0,20 |
| Da 50 a 74 ore | Punti 0,40 |
| Da 75 a 99 ore | Punti 0,60 |
| Da 100 a 124 ore | Punti 0,80 |
| Pari o superiore a 125 ore | Punti 1,00 |

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025).
- si evidenzia che per il candidato che ha superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto è valutabile esclusivamente il servizio prestato per gli anni ulteriori a quelli indicati come requisito di accesso;
- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici.

- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 13 punti)
Tabella B1

| | |
|--|--|
| Titoli di studio (ulteriori rispetto a quello di accesso) | Fino ad un massimo di punti 4 |
| laurea o diploma accademico di primo livello | 0,5 punti per ogni titolo di I livello |
| laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello | 1 punti per ogni titolo di II livello |
| - per ogni dottorato di ricerca su tematiche attinenti al settore disciplinare rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R 212/2005. | 1 punti per ogni titolo |
| per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione su tematiche attinenti al settore disciplinare rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005. | 1 punto per ogni titolo |

Tabella B2

| | |
|---|--|
| Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD | Fino ad un massimo di punti 9 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Attività professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e/o internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Pubblicazioni edite attinenti alla disciplina oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso. | Presentazione massima di 20 (venti) titoli |

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della declaratoria e dei campi disciplinari dello specifico settore.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 9
Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in:

a) una prima prova didattica a carattere teorico in relazione al settore artistico-disciplinare AFAM 110, consistente in una simulazione di lezione della durata di un massimo di 45 minuti che attesti la competenza didattica dei candidati; La prima prova è volta ad accettare le conoscenze del candidato con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti.

b) una seconda prova pratica in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La seconda prova pratica avrà la durata massima di 3 ore (180 minuti) e potrà svolgersi, sulla scorta delle indicazioni della Commissione, esclusivamente su supporto cartaceo oppure con l'ausilio di dispositivi elettronici (computer, tablet) forniti dall'Accademia "Pietro Vannucci". E' escluso l'uso di dispositivi di proprietà dei concorrenti.

Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 35 (trentacinque) punti.

2. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'Accademia "Pietro Vannucci".

3. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.

4. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.

5. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche.

6. Con successivo decreto della Direttrice sarà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e negli orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

8. Le prove di concorso sono pubbliche.

Art. 10
Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria di merito è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Con decreto della Direttrice dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito InPA, sul istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" e sul Portale dei concorsi AFAM.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta alla Direttrice, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, la Direttrice procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco degli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito InPA, sul istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Perugia e sul Portale dei concorsi AFAM.
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3 comma 2, del d.P.R. 83/2024. La Direttrice, a seguito dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 10, comma 7 del bando, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
4. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra la Direttrice dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" e il docente e sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
6. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" all'art. 1, comma 2 del presente bando, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

7. Al termine della procedura di cui al comma 7, in caso di indisponibilità a stipulare il contratto, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorriamento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.
8. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" per un periodo non inferiore a cinque anni.
9. L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 12

Riserve di posti

La partecipazione alla procedura è aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti. L'eventuale riserva di cui alla L. 68/1999 opera esclusivamente in sede di assunzione e nei limiti della quota d'obbligo.

Art. 13

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia di Belle Arti di Perugia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci".

Art. 15

Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Perugia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) con valore di notifica.

Perugia, 26 gennaio 2026

LA DIRETTRICE
(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (prov. di _____)

il _____ residente a _____ (prov. di _____)

via _____ n. _____ cap. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i seguenti requisiti specifici, art. 2 del bando di concorso (barrare la casella di interesse):

- di essere docente a tempo indeterminato inquadrato nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie nazionali;
- di avere superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e di avere maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025).

di aver conseguito i seguenti titoli di studio:

- come da fogli allegati (Allegato n. 2/A)

di aver conseguito i seguenti titoli di servizio:

- come da fogli allegati (Allegati n. 2/B –2/C –2/D)

Data _____

(Firma autografa)

TITOLI DI STUDIO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Firma per esteso (non autenticata)

Data _____

Firma _____

Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti

ALLEGATO 1/B

TITOLI DI SERVIZIO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

STESSO SETTORE ARTISTICO - DISCIPLINARE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Firma per esteso (non autenticata)

Data _____

Firma _____

Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti
N.B. specificare la tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (C.T.D.) con data di inizio e fine (dal .. al .. e numero di giorni); indicare estremi selezione pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria

ALLEGATO 1/C

TITOLI DI SERVIZIO – DIVERSO SETTORE ARTISTICO - DISCIPLINARE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Firma per esteso (non autenticata)

Data _____

Firma _____

Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti

N.B. specificare la tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (C.T.D.) con data di inizio e fine (dal .. al .. e numero di giorni); indicare estremi selezione pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

TITOLI DI SERVIZIO

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE O PRESTAZIONE D'OPERA STIPULATI A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Firma per esteso (non autenticata)

Data _____

Firma _____

Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti

N.B. specificare la tipologia di contratto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) o prestazione d'opera (P.O.) con numero di ore (specificare: ore ..), purchè stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica (indicare estremi selezione pubblica – protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

ELENCO TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47
D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(prov. _____)

il _____ Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli artistico-culturali e professionali come riportati nell'elenco
allegato 2/A.

Data _____

(Firma autografa)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

N.B. Allegare fotocopia documento d'identità.

ELENCO TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI (MAX 20 TITOLI)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SPECIFICO BOOK DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA E/O DELLE PUBBLICAZIONI E/O DI ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI CONTENENTE LO STESSO NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'ALLEGATO 2/A DA PREDISPORRE A CURA DEL CANDIDATO

PREFERENZE E PRECEDENZE

A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, sono preferiti, nel seguente ordine:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggio numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16/06/2023, n. 82, che dispone:
 - “1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.
 - 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.”;
- p) minore età anagrafica.

A parità di merito e titoli, la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.